



COMUNE DI BRIOSCO

POLIZIA LOCALE

LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO

La comunicazione di cessione fabbricato, meglio nota come denuncia antiterrorismo, deve essere fatta da chiunque cede la proprietà, il godimento o consente, a qualunque altro titolo, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso.

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve tener conto dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non dal momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, non deve essere ripetuta.

La comunicazione può essere presentata direttamente presso il Comando di Polizia Locale di Briosco o può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. (ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale)

Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo, in qualsiasi condizione e a qualunque uso adibiti i fabbricati civili, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

Il proprietario deve compilare l'apposito modulo Ministeriale in triplice copia indicando i suoi dati , quelli dell'inquilino o dell'acquirente e quelli dell'immobile. Nel caso in cui la proprietà è di una società, devono essere identificati gli estremi della persona fisica che la rappresentano (Amministratore, presidente, Legale rappresentante).

Occorre quindi ricordarsi di chiedere al subentrante copia del documento di identità valido con relativo numero e data di rilascio (basta fare la fotocopia fronte e retro della carta d'identità).

La legge stabilisce in fatti che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

NORME DI RIFERIMENTO

DL 21.3.78 n. 59 convertito con modificazioni in Legge 18.5.78 n. 191

Circolare Ministero dell'interno n. 10.20640/10190 del 18.7.78

SANZIONI

Per l'omissione o la presentazione in ritardo della comunicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 1549,00). Ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di € 206,00.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO

La dichiarazione di ospitalità straniero deve essere consegnata entro 48 ore presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Chiunque ,a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani è tenuto darne comunicazione.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata.

NORME DI RIFERIMENTO

D.Lgs 25.7.1998 n. 286 art. 7

SANZIONI

Per l'omissione o la presentazione in ritardo della comunicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 1100,00).Ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di € 320,00.